



**Oggetto: obiettivo del presente documento è la richiesta del superamento di alcune criticità a carico dei docenti individuati da GMR del concorso di cui al DDG 85 del 1° febbraio 2018 (transitorio).**

### **PREMESSA**

I docenti abilitati di stato di seconda fascia hanno partecipato al concorso 2018 (c.d. transitorio) previsto e normato dal dl 59/2017.

Da allora, prima il varo della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e poi il decreto 29 ottobre 2019 n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, già passato all'esame della Camera ed ora al vaglio del Senato, hanno, congiuntamente, inferto colpi durissimi alle norme stabilite nel dl 59/2017 e ai diritti dei docenti di seconda fascia che hanno partecipato a quel concorso 2018.

Tutto ciò ha creato ingiustizie e disparità di trattamento non solo all'interno della stessa categoria di abilitati che hanno partecipato al medesimo concorso ma anche diseguaglianze e disparità tra docenti di questo concorso e i docenti che hanno partecipato alle precedenti procedure concorsuali.

Vediamo con ordine le criticità sollevate:

- Il contingente 2018/19 che, in base al dl 59/2017 ci riservava, in subordine a GAE e GM 2016, il 100% dei posti è praticamente andato perso perché QUASI TUTTE le GMR non erano pronte.
- E' stato imposto un blocco di cinque anni su stessa scuola e su stessa cdc cambiando le regole in corsa, dal momento che nel bando del concorso 2018 tale blocco non esisteva.
- Sono state prorogate le GM idonei.
- Si è deciso di permettere l'aggiornamento delle Gae.
- Le percentuali destinate alla mobilità sono passate dal 40 al 50% mentre quelle destinate alle immissioni in ruolo sono diminuite dal 60 al 50%.
- Alcune delle norme sopraggiunte, come il blocco quinquennale, hanno creato differenze e ingiustizie di trattamento tra i partecipanti alla stessa procedura concorsuale.

Tutte queste azioni HANNO enormemente sminuito e snaturato il nostro transitorio e TOLTO A NOI enormi chances in favore di altre categorie. Non siamo per la guerra tra poveri, MA CREDIAMO DI MERITIARE ANCHE NOI RISPETTO E CONSIDERAZIONE.

CHIEDIAMO AL PARLAMENTO, QUINDI, DELLE MODIFICHE URGENTI VOLTE AD ELIMINARE, ALMENO IN PARTE, TALI INGIUSTIZIE ANCHE PER EVITARE L'ULTERIORE RICORSO A CONTENZIOSI.

Vediamo ora quali sono i punti su cui riteniamo indispensabile un intervento del Senato al fine di rimuovere ingiustizie, diseguaglianze e disparità di trattamento:

### **PUNTI DA EMENDARE**

- 1) Un primo punto che chiediamo con forza di modificare perché crea disparità, ingiustizie e gravi diseguaglianze è il BLOCCO DELLA MOBILITÀ E DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.**

Come accennato La Legge di bilancio 2019 e l'attuale decreto legge al vaglio del Senato hanno introdotto una novità assoluta nel panorama del reclutamento scolastico: per la prima volta nella storia viene imposto ai docenti assunti un blocco di 5 anni sulla scuola e sulla classe di concorso, senza possibilità né di mobilità né di richiesta di assegnazione provvisoria. Le lancette della storia, egregi Senatori, sono tornate indietro di oltre un secolo, cancellando di colpo decenni di diritti e conquiste sociali. Il diritto alla mobilità lavorativa è una delle prerogative principali delle democrazie occidentali. Questo diritto viene, di fatto, cancellato in un solo colpo. Non si può, con la pretesa di difendere il diritto dei ragazzi alla continuità didattica, calpestare un altro sacrosanto diritto: quello dei docenti di potersi spostare e vivere vicino alla propria famiglia, ai propri figli, ai propri genitori, ai propri affetti. Ci chiediamo e Vi chiediamo cosa può offrire un insegnante frustrato che si trova lontano da casa ad educare i propri studenti, ma non può fare altrettanto con i propri figli. Per almeno 5 anni, praticamente una vita, vede crescere gli altri ragazzi ma non i suoi figli. Non può prendersi cura dei suoi genitori. Che stato d'animo potrà mai avere chi soffre perché costretto a stare lontano per tanti anni dai propri cari. Entusiasmo e motivazione lasceranno il posto a rabbia e frustrazione.

**Venendo alla nostra categoria, cari senatori, occorre ricordare che, rispetto ai partecipanti allo stesso identico concorso del 2018, tale blocco di 5 anni non esisteva nel bando e che è stato imposto successivamente cambiando in modo assolutamente scorretto le regole in corsa. A RENDERE TUTTO PIÙ ASSURDO E SURREALE VI E' IL FATTO CHE, RISPETTO AI PARTECIPANTI ALLA STESSA IDENTICA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 2018, TALE BLOCCO VALE SOLO PER ALCUNI DEI PARTECIPANTI, MENTRE NON VALE PER ALTRI: RIGUARDA INFATTI SOLO COLORO CHE SONO STATI CHIAMATI DALLE G.M.R. E AVVIATI ALL'ANNO DI PROVA A PARTIRE DAL 01/9/2019 MENTRE NON VALE PER COLORO CHE SONO STATI CHIAMATI NEL 2018.**

**VA SOTTOLINEATA INOLTRE LA DISPARITÀ RISPETTO AI PARTECIPANTI AI PRECEDENTI CONCORSI (COME QUELLO DEL 2016) E ALLE GAE, CHE NON HANNO TALE BLOCCO.**

Ciò significa che la legge di bilancio 2019 e l'attuale decreto legge in discussione, riservano un trattamento totalmente diverso ai partecipanti alla stessa procedura concorsuale e cioè, lo ribadiamo:

- a) I docenti che dalle GMR sono stati avviati all'anno di prova a partire dal 01/09/2018 **possono partecipare alle operazioni di mobilità e assegnazione provvisoria.**
- b) I docenti chiamati a partire dal 2019 **possono partecipare alle operazioni di mobilità e assegnazione provvisoria a partire dal QUINTO ANNO di permanenza nella scuola e nella stessa classe di concorso**, a causa del blocco che la legge ha imposto soltanto a loro. (Quindi oltre al danno di essere avviati all'anno di prova più tardi – perché magari le commissioni hanno tardato a formarsi o a pubblicare le relative GMR, anche la beffa di subire il blocco di cinque anni).

**CIÒ ACCADE PERCHÉ SONO STATE CAMBIATE LE REGOLE IN CORSA CREANDO INGIUSTIZIE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E RABBIA.**

Ma come si può migliorare la scuola italiana in questo modo? Figli e figliastri: oggi tocca a te, oggi sei tu il fortunato, domani potrò esserlo io. Ma dov'è il diritto? Siamo uno Stato di diritto, ma solo per alcuni. Come per quota 100 si è deciso di non intervenire e di non cambiare le regole, così noi chiediamo che venga ripristinata la parità di trattamento per i partecipanti allo stesso concorso.

**Ricordiamo che nel momento in cui è stato pubblicato il bando, in assenza di blocco, la decisione e la scelta della regione nella quale concorrere è stata fatta in base alle regole in quel momento vigenti (che prevedevano la possibilità di domanda di mobilità annuale e di assegnazione provvisoria annuale) e ai propri impegni di vita professionale e familiare. La scelta della regione, che se ci fosse stato il blocco, sarebbe stata certamente diversa per molte migliaia di persone. Una scelta quindi, di fondamentale importanza per i propri impegni di vita perché dettata anche dalle necessità di stare o meno vicini alla propria famiglia e ai propri cari, o dalla possibilità di potersi avvicinare entro un certo periodo di tempo attraverso mobilità o assegnazione provvisoria.**

Tenendo conto che coloro che hanno partecipato al transitorio hanno **un'età media vicina ai 50 anni, significa che moltissimi hanno famiglia e in più genitori anziani ai quali badare e di cui prendersi cura.**

Chi ha potuto permettersi di stare lontano dalla famiglia magari ha potuto scegliere una regione del nord dove poteva scorrere prima per il ruolo, ma tantissimi non hanno potuto permettersi questa scelta.

**Molti di noi, infatti, se costretti a stare lontano dal luogo di residenza per tanti anni, saranno obbligati a rinunciare al ruolo e alla scuola. Molti hanno già dovuto rinunciare. In pratica con questa riforma la nostra vita è affidata ad una sorta di roulette russa: se ti va bene ti fanno fare anno di prova in una scuola nella provincia di residenza. Se ti mandano a 300/400 km da casa e ci devi stare minimo 5 anni allora devi cambiare mestiere.** (Ci sono infatti Regioni come Lombardia e Puglia la cui distanza tra una provincia e l'altra è anche maggiore ai 400 km).

Serve ragionevolezza e buon senso quando vengono cambiate norme così delicate e decisive per la vita dei lavoratori che vi devono sottostare:

- Tale norma di blocco, in sintonia con la riforma del reclutamento, poteva ragionevolmente essere rivolta solamente a coloro che, neolaureati, e quindi con un'età media di 25 anni e

con una vita davanti, possono liberamente scegliere la regione dove lavorare e possono “permettersi di spendere” alcuni anni fuori.

- Possiamo anche capire che tale blocco sia richiesto a coloro che accettano lo spostamento **su base volontaria** in una regione diversa da dove hanno svolto il concorso. In questo caso conoscono le regole del gioco prima di spostarsi e possono decidere o meno se accettarle. Ma tutto ciò non può essere imposto a cinquantenni ai quali **si cambiano le regole in corsa, che hanno deciso la regione del concorso quando erano vigenti le vecchie regole che prevedevano la possibilità di richiesta di mobilità annuale e di assegnazione provvisoria annuale.**

Ma come si può migliorare la scuola italiana in questo modo? Figli e figliastri: oggi tocca a te, oggi sei tu il fortunato, domani potrò esserlo io. Ma dov'è il diritto? Siamo uno Stato di diritto, questi docenti non ce l'hanno più

Al fine di avviare a soluzione positiva tale iniquità **riteniamo doverose le seguenti soluzioni**, indicate in ordine prioritario, anche per disinnescare i contenziosi che necessariamente, a causa di tale disparità di trattamento (con profili di incostituzionalità), si apriranno:

- a) **PRIMA SOLUZIONE: Eliminazione del blocco di cinque anni su stessa scuola e cdc per coloro che stanno partecipando al transitorio e ripristino del blocco di tre anni, come previsto dalle regole vigenti al momento dell'iscrizione alla procedura concorsuale.**

**In subordine proponiamo altre 2 soluzioni:**

- b) **SECONDA SOLUZIONE: CONSENTIRE ALMENO MOBILITÀ REGIONALE.**

Vi sono infatti regioni, come ad esempio la Lombardia o la Puglia, ma ve ne sono molte altre, le cui distanze interne sono molto elevate, anche nell'ordine di 300/400 km.

Facciamo un esempio concreto di come sia stata fondamentale nella scelta della regione nella quale espletare il concorso l'assenza di questa norma di blocco: La Puglia è lunga circa 450 Km (dalla provincia di Lecce alla provincia di Foggia). Se un docente da Lecce rischia di essere mandato a 400 km da casa avrebbe allora fatto meglio, se non può chiedere avvicendamento a casa o assegnazione provvisoria, a fare il concorso in una regione del nord (notoriamente con maggiori disponibilità di posti) per entrare in ruolo subito, tanto la distanza è enorme lo stesso, **invece di essere doppiamente penalizzato** e cioè da un lato aspettare per anni lo scorrimento delle GMR e dall'altro vedersi sbattuto comunque molto lontano da casa e subire il blocco di 5 anni.

(magari al nord sarebbe stato già chiamato nel 2018, non avrebbe subito il blocco e si sarebbe avvicinarsi a casa molto più rapidamente di chi ha scelto, in virtù delle regole vigenti al momento dell'iscrizione al concorso, quindi prima che fossero cambiate in corsa, di rimanere nella propria regione).

Si creerebbe inoltre l'assurda situazione che un docente di Lecce, ad esempio nell'anno 2019, sia mandato a Foggia (perché non ci sono posti a Lecce) e che nell'anno successivo 2020 un docente di Foggia sulla stessa cdc sia mandato a Lecce (perché non ci sono posti a Foggia) e che entrambi

debbano rimanere bloccati per 5 anni quando invece si potrebbero semplicemente scambiare i posti e permettere a entrambi una vita dignitosa, mantenendo peraltro inalterato il contingente regionale.

**Inoltre la mobilità regionale permetterebbe di risolvere il problema dello svuotamento delle regioni del nord.**

Con il blocco della mobilità interregionale ogni regione avrebbe a disposizione il proprio contingente e coloro del sud che hanno legittimamente scelto di fare il concorso al nord per avere più chance di entrare in ruolo, subito saprebbero di doversi rimanere per almeno 5 anni, a fronte, appunto, del vantaggio di avere più possibilità di entrare in ruolo celermente.

Ripetiamo: Se fosse consentita almeno mobilità regionale questo non accadrebbe.

### **c) TERZA SOLUZIONE**

**Altra ragionevole soluzione può essere un vincolo di cinque anni che però scatta solo dopo assegnazione in una delle scuole indicate in un elenco di preferenze dal candidato (in questo caso i criteri per inserire nell'elenco le scuole da sottoporre alla scelta del candidato possono essere quelli della distanza o della stessa provincia o di province vicine raggiungibili entro un certo range di km. Prevedere ad esempio una distanza della scuola dal proprio domicilio di max 30/40 km in modo da permettere comunque al docente di fare il pendolare e di raggiungere giornalmente il proprio posto di lavoro).**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO: RIMODULAZIONE DEL VINCOLO DI PERMANENZA (DA CINQUE A TRE ANNI) PER I SOLI PARTECIPANTI AL CONCORSO 2018.**

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i partecipanti al concorso di cui al DDG 85 del 1° febbraio 2018 (transitorio), è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

## **2) AUMENTO NEGLI ANNI DELLA PERCENTUALE DEI POSTI RISERVATI ALLO SCORRIMENTO DELLE GMR AL FINE DEL LORO CELERE E COMPLETO SCORRIMENTO.**

Tale punto è anch'esso assai delicato e rinviene da diverse criticità evidenziate nelle procedure concorsuali e dal cambio delle regole in corsa che concorrono a "cannibalizzare" i posti inizialmente destinati alle GMR.

Elenchiamo brevemente le attuali criticità:

- a) Innanzitutto le criticità e le lungaggini emerse nel corso della procedura concorsuale in atto. Risulta di tutta evidenza che già l'anno 2018/2019 era passato e la maggior parte delle GMR non erano pronte per permettere lo scorrimento. Tali ritardi nell'espletamento delle prove in molte cdc nonché la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie hanno arrecato pregiudizio ai candidati, precludendo loro la possibilità di accesso al ruolo nei tempi corretti. Tutto ciò si è tradotto in una enorme perdita di chance. Le percentuali destinate alla mobilità sono passate dal 40 al 50% mentre quelle destinate alle immissioni in ruolo sono diminuite dal 60 al 50%.
- b) L'aggiornamento delle GAE ha comportato lo spostamento di migliaia di docenti verso graduatorie vigenti in sedi ritenute più gradite (ad esempio per vicinanza al luogo di residenza ecc.). Ciò ha fatto sì che laddove le GAE erano vuote o con pochi iscritti si siano inseriti nuovi candidati, sottraendo in quelle province posti allo scorrimento delle GMR. Con tale aggiornamento si sono inseriti, inoltre, migliaia di ulteriori docenti precedentemente depennati a seguito del mancato aggiornamento nei tempi di legge della propria posizione e che hanno trovato ragione a seguito dei ricorsi intrapresi. Si sono aggiunte inoltre altre fattispecie che, sempre a seguito di ricorsi, sono state dal giudice inserite, magari con riserva. Tali inserimenti con riserva permettono, di fatto, la permanenza nelle GAE (ed il relativo scorrimento per il ruolo) per molti anni prima delle definitive sentenze di merito, andando a togliere i posti spettanti alle GMR del transitorio.
- c) Altra grossa criticità è rappresentata dal prolungamento della vigenza delle GM del concorso 2016 (nel decreto in discussione è contenuto l'ulteriore prolungamento di un anno, dopo che già erano state prolungate di un altro anno). Ciò consentirà agli idonei del concorso di accedere al ruolo per scorrimento delle rispettive GM di appartenenza di fatto "cannibalizzando" i posti che altrimenti, se le GM 2016 fossero scadute dopo i tre anni previsti come per legge, sarebbero andati alle GMR. Noi non vogliamo creare guerre tra poveri, ma risulta di tutta evidenza che tali provvedimenti di proroga vadano a detrimento dei docenti che insistono nelle GMR 2018, togliendo loro i posti che invece, cambiando ancora una volta le regole in corsa a nostro svantaggio, andranno agli idonei 2016 i quali, non essendo vincitori non avrebbero avuto diritto a quei posti, come stabilito dalla legge, dal bando e dalle regole di quel concorso, poi modificate.

Possibili soluzioni:

il D. lgs 59/2017 prevedeva che allo scorrimento delle GMR, in subordine alle GAE e alle GM 2016 e in concorrenza ai successivi concorsi ordinari fossero riservate le seguenti percentuali:

"al concorso bandito, in ciascuna regione, al netto dei posti utilizzati per le GAE e le GM 2016, è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale".

Risulta di tutta evidenza che già l'anno 2018/2019 era passato e la maggior parte delle GMR non erano pronte per permettere lo scorrimento.

Come sopra scritto, nell'anno 2018/2019 la maggior parte delle GMR non erano pronte per ritardi dovuti all'attuazione del concorso, ciò ha inficiato il loro scorrimento.

Anche per l'anno 2019/2020 molte procedure non erano ancora terminate e molte GMR non erano ancora pubblicate.

Se a questo aggiungiamo aggiornamento delle GAE e proroga delle GM 2016 con scorrimento degli idonei, ci rendiamo conto che le percentuali di posti previsti dal D. lgs. 59/2017 e riservati alle GMR non possono essere mantenute per le criticità e le lungaggini evidenziate, creando un danno enorme ai soli candidati 2018.

Appare chiaro pertanto che **risulta necessario un provvedimento di proroga di almeno un anno della percentuale del 100% dei posti (per l'anno 2020/21).**

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO: PROROGA DI UN ANNO DEL CONTINGENTE DEL 100% RISERVATO ALLE GMR, IN SUBORDINE A GAE E GM 2016.**

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« **b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/ 2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;**

### **3) CANCELLAZIONE DA TUTTE LE ALTRE GRADUATORIE.**

Altra assurda criticità, contenuta nel DL 59/17 e che con la riforma viene mantenuta in vita, nonostante le promesse in campagna elettorale che sarebbe stata modificata, è la seguente: “[...] in caso di valutazione finale positiva **il docente è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto** ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica dove ha svolto l'anno di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto o classe di concorso, per almeno altri quattro anni [...]”.

Tale norma che prevede la cancellazione da tutte le graduatorie, al contrario di quanto avveniva per coloro che hanno fatto i precedenti concorsi, è aberrante nella sua logica. **In pratica chi ha fatto più sacrifici per formarsi e conseguire abilitazioni in più cdc e per partecipare a più procedure concorsuali, più pagherà le conseguenze di tale imposizione:** infatti non potrà far valere il suo sacrosanto diritto di scorrere per tutte le GMR per le quali ha partecipato al concorso perché si viene cancellati dappertutto, negando anche la possibilità e la speranza di avvicinarsi grazie allo

scorrimento delle altre GMR nelle quali si risulta legittimamente inseriti in forza del conseguimento di più abilitazioni e dell'espletamento di più procedure concorsuali.

Infatti per l'ingresso in ogni singola GMR si richiede di essere innanzitutto abilitati in una specifica cdc e poi di fare un concorso per ogni cdc.

Se si viene chiamati per una cdc a fare anno di prova, ci si aspetta legittimamente di poter permanere nelle altre, visto che ci è stato imposto per ognuna di abilitarci prima e di partecipare al concorso poi. Permanere nelle altre permette sostanzialmente di agire due diritti: 1) avvicinarsi alla famiglia nel caso in cui lo scorrimento dell'altra graduatoria riguarda posti più vicini rispetto a quelli della prima chiamata; 2) magari andare a insegnare su una materia che si reputa più vicina alla propria passione e alla propria inclinazione e sensibilità (cosa molto difficile soprattutto al sud dove spesso si è costretti ad "accontentarsi del posto che c'è in quel momento").

Come del resto è sempre avvenuto prima per coloro che sono entrati in ruolo con tutte le precedenti procedure concorsuali.

Quindi la CANCELLAZIONE DA TUTTE LE ALTRE GRADUATORIE vanifica tutti i sacrifici fatti per formarsi e migliorarsi e punisce severamente i più volenterosi e meritevoli. Tutto ciò è ingiusto ed assurdo.

**Tali punti, di buon senso e a costo zero**, sono fondamentali per restituire un po' di giustizia ed equità e per eliminare disparità di trattamento e diseguaglianze che i citati provvedimenti di legge hanno provocato, cambiando le regole in corsa a svantaggio della nostra categoria, anche al fine di evitare contenziosi che necessariamente, a causa di tali disparità di trattamento (con profili di incostituzionalità), si apriranno.

I DOCENTI ABILITATI DI SECONDA FASCIA INSERITI NELLE GMR DEL CONCORSO 2018





**Oggetto: proposte di emendamenti relativamente a blocco quinquennale e proroga di un anno del contingente 100% delle GMR in subordine a GAE e GM 2016.**

**1) PROPOSTA DI EMENDAMENTO: RIMODULAZIONE DEL VINCOLO DI PERMANENZA (DA CINQUE A TRE ANNI) PER I SOLI PARTECIPANTI AL CONCORSO 2018.**

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i partecipanti al concorso di cui al DDG 85 del 1° febbraio 2018 (transitorio), è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una Istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa Istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

**2) PROPOSTA DI EMENDAMENTO: PROROGA DI UN ANNO DEL CONTINGENTE DEL 100% RISERVATO ALLE GMR, IN SUBORDINE A GAE E GM 2016.**

All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/ 2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto.